

	Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing	1
---	--	----------

WHISTLEBLOWING

Canale interno di segnalazione

Procedura per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni

Versione definitiva aggiornata al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, alle Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311/2023, come modificate e integrate dalla Delibera n. 479/2025, e alle Linee guida ANAC n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione, approvate con Delibera n. 478/2025.

	Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing	2
---	--	----------

Sommario

Articolo - 1.	Premesse	1
Articolo - 2.	Definizioni	1
Articolo - 3.	Oggetto	2
Articolo - 4.	Soggetti legittimati e soggetti tutelati	2
Articolo - 5.	Oggetto delle segnalazioni	3
Articolo - 6.	Elementi e caratteristiche della segnalazione	4
Articolo - 7.	Segnalazioni anonime	4
Articolo - 8.	Canali e modalità di presentazione delle segnalazioni	5
Articolo - 9.	Canale interno dell'Agenzia	5
Articolo - 10.	Segnalazioni presentate a soggetti diversi dal gestore	6
Articolo - 11.	Segnalazioni trasmesse a una pluralità di soggetti esterni	7
Articolo - 12.	Gestione delle segnalazioni: avviso, esame preliminare, istruttoria e riscontro	7
Articolo - 13.	Conflitto di interessi, assenza del gestore e continuità del canale	9
Articolo - 14.	Tutela della riservatezza della persona segnalante	9
Articolo - 15.	Tutela della riservatezza degli altri soggetti	10
Articolo - 16.	Tutela da ritorsioni	10
Articolo - 17.	Limitazioni di responsabilità	11
Articolo - 18.	Condizioni per la perdita delle tutele	11
Articolo - 19.	Trattamento dei dati personali	11
Articolo - 20.	Conservazione della documentazione e cancellazione	12
Articolo - 21.	Formazione, informazione e consultazione sindacale	12
Articolo - 22.	Monitoraggio e aggiornamento della procedura	13

Articolo - 1. Premesse

La disciplina del whistleblowing è finalizzata a favorire l'emersione di comportamenti illeciti, irregolarità e violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, garantendo adeguate misure di protezione ai soggetti che effettuano segnalazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha riformato la materia, ampliando l'ambito oggettivo delle violazioni segnalabili, la platea dei soggetti tutelati e il sistema dei canali di segnalazione, che comprende il canale interno presso l'ente, il canale esterno presso ANAC, la divulgazione pubblica nei casi previsti dalla legge e la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Il canale interno costituisce il canale prioritario di segnalazione, in quanto consente all'amministrazione di intervenire tempestivamente sulle situazioni segnalate, ferma restando la possibilità di ricorrere al canale esterno presso ANAC, alla divulgazione pubblica o alla denuncia nei casi e alle condizioni previsti dal d.lgs. n. 24/2023.

A completamento del quadro normativo, ANAC ha adottato le Linee guida approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, successivamente modificate e integrate dalla Delibera n. 479 del 26 novembre 2025, nonché le Linee guida n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

Con la presente procedura l'Agenzia della Mobilità Piemontese aggiorna la disciplina interna già approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29 aprile 2020, al fine di assicurare un sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni conforme alla normativa vigente, efficace, accessibile, riservato e coerente con il sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia.

Articolo - 2. Definizioni

- **violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono nelle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea indicate dal d.lgs. n. 24/2023;
- **segnalazione:** la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- **segnalazione interna:** la comunicazione delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale interno di segnalazione dell'Agenzia;
- **segnalazione esterna:** la comunicazione delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato presso ANAC;
- **persona segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **facilitatore:** la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- **persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione, nella denuncia o nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione;
- **ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto alla persona segnalante o agli altri soggetti tutelati.

Per quanto non espressamente definito nella presente procedura si rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 2 del d.lgs. n. 24/2023.

Articolo - 3. Oggetto

La presente procedura disciplina il canale interno di segnalazione dell'Agenzia della Mobilità Piemontese e le modalità di ricevimento, esame e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia, acquisite dal segnalante nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La procedura costituisce atto organizzativo interno ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 ed è coordinata con il Piano integrato di attività e organizzazione, con la sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il Codice di comportamento dell'Agenzia e con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano il d.lgs. n. 24/2023, le Linee guida ANAC vigenti e le ulteriori disposizioni normative applicabili.

Articolo - 4. Soggetti legittimati e soggetti tutelati

Possono effettuare segnalazioni e beneficiare delle misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24/2023, ove ne ricorrano i presupposti, i seguenti soggetti:

- a) i dipendenti dell'Agenzia, a tempo indeterminato o determinato, nonché coloro che a qualunque titolo prestano servizio presso l'Agenzia, anche in posizione di comando, distacco o fuori ruolo;
- b) i lavoratori autonomi, i titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l'Agenzia;
- c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Agenzia;
- d) i lavoratori e i collaboratori dei concessionari o affidatari di servizi di trasporto pubblico locale e degli altri soggetti che, in ragione del rapporto contrattuale o convenzionale con l'Agenzia, operano nel relativo contesto lavorativo;
- e) i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Agenzia, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

	Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing	3
---	--	----------

La tutela si applica anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto medesimo.

Le misure di protezione si applicano, nei casi previsti dall'articolo 3 del d.lgs. n. 24/2023, anche al facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro che intrattengono con la persona segnalante un rapporto abituale e corrente, nonché agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Articolo - 5. Oggetto delle segnalazioni

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, relative a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023.

Sono segnalabili, in particolare:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli specificamente individuati come violazioni del diritto dell'Unione europea;
- b) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea indicata nell'Allegato al d.lgs. n. 24/2023 e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, con particolare riferimento, per quanto di interesse dell'Agenzia, ai settori degli appalti pubblici, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della tutela della vita privata, della protezione dei dati personali e della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposta sulle società;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori sopra indicati.

Le informazioni devono essere state acquisite dalla persona segnalante nell'ambito del proprio contesto lavorativo, anche in modo casuale, in relazione alle attività lavorative o professionali svolte, presenti o passate, presso o in favore dell'Agenzia.

Possono essere oggetto di segnalazione anche violazioni non ancora commesse che la persona segnalante, sulla base di elementi concreti, ritenga ragionevolmente possano verificarsi, nonché condotte volte ad occultare violazioni.

Non rientrano nell'ambito della presente procedura le notizie palesamente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico e le informazioni acquisite esclusivamente sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili.

Non possono formare oggetto di segnalazione ai sensi della presente procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste connesse a un interesse esclusivamente personale della persona segnalante e attinenti ai propri rapporti individuali di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate; le violazioni già disciplinate da specifiche procedure di segnalazione previste da normative speciali; le violazioni in materia di sicurezza nazionale e gli appalti in materia di difesa o sicurezza nazionale, salvo che rientrino nell'ambito del diritto derivato dell'Unione europea.

Restano ferme le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, obblighi di segretezza delle indagini penali, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale, ordine e sicurezza pubblica, nonché esercizio dei diritti sindacali.

Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Articolo - 6. Elementi e caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile chiara, circostanziata e fondata su elementi concreti, in modo da consentire le verifiche di competenza.

È opportuno che la segnalazione contenga, ove conosciuti:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato;
- b) la descrizione del fatto, dell'atto o dell'omissione;
- c) le generalità o altri elementi utili a identificare la persona coinvolta o comunque implicata nella violazione;
- d) l'indicazione di eventuali ulteriori soggetti che possano riferire sui fatti;
- e) l'allegazione di documenti o altri elementi utili a comprovare la fondatezza della segnalazione.

Qualora la segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, il gestore può richiedere alla persona segnalante, tramite il canale utilizzato, chiarimenti, informazioni integrative o documentazione ulteriore.

Articolo - 7. Segnalazioni anonime

Sono anonime le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità della persona segnalante.

Le segnalazioni anonime non consentono, di regola, l'immediata applicazione delle misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24/2023 in favore della persona segnalante, in quanto l'identità della stessa non è conosciuta dall'Agenzia.

Le segnalazioni anonime ricevute tramite il canale interno sono comunque prese in considerazione, se adeguatamente circostanziate e tali da far emergere fatti specifici e verificabili, e sono trattate, secondo la loro natura, come segnalazioni ordinarie o come elementi conoscitivi utili all'attività di prevenzione e controllo dell'Agenzia.

Le segnalazioni anonime sono registrate e conservate per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di ricezione, al fine di consentirne la rintracciabilità nel caso in cui la persona segnalante sia successivamente identificata o comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni in ragione della segnalazione anonima.

Le segnalazioni anonime possono essere comunque utilizzate ai fini di verifica, controllo e prevenzione, qualora presentino elementi sufficienti a consentire accertamenti sui fatti segnalati.

Articolo - 8. Canali e modalità di presentazione delle segnalazioni

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso il canale interno dell'Agenzia, il canale esterno presso ANAC, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, nei casi e alle condizioni previsti dal d.lgs. n. 24/2023.

Il canale interno è il canale prioritario. Il ricorso al canale esterno presso ANAC è consentito quando:

- a) il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La divulgazione pubblica è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 24/2023. Resta sempre ferma la facoltà di presentare denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Le informazioni sul canale esterno ANAC sono rese disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Articolo - 9. Canale interno dell'Agenzia

L'Agenzia ha istituito un canale interno di segnalazione, accessibile dal sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione", idoneo a garantire, anche mediante strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale interno è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), quale gestore delle segnalazioni. Il RPCT opera con autonomia, indipendenza e imparzialità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

La segnalazione interna può essere effettuata in forma scritta oppure in forma orale.

La segnalazione scritta è effettuata tramite la piattaforma informatica “Whistleblowing Agenzia Mobilità Piemontese”. La piattaforma consente la compilazione di campi informativi, l'allegazione di documenti, l'integrazione della segnalazione, la verifica dello stato dell'istruttoria e il mantenimento di un'interlocuzione riservata con il gestore. A seguito dell'invio è generato un codice identificativo che consente alla persona segnalante di accedere alla segnalazione, verificarne lo stato, ricevere comunicazioni e trasmettere eventuali integrazioni.

La segnalazione orale è effettuata mediante richiesta di incontro tramite la linea telefonica dedicata, secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale. Il gestore concorda con la persona segnalante data, luogo e modalità dell'incontro, che è fissato entro un termine ragionevole e, comunque, di norma non oltre quindici giorni dalla richiesta. L'incontro si svolge in condizioni tali da garantire la piena riservatezza della segnalazione e dell'identità della persona segnalante.

La segnalazione orale è documentata mediante verbale redatto dal gestore.

Il verbale è sottoposto alla persona segnalante per la verifica del contenuto, la quale può richiederne la rettifica o integrazione. Il verbale è quindi confermato mediante sottoscrizione da parte della persona segnalante.

Il contenuto del verbale è inserito nella piattaforma informatica “Whistleblowing Agenzia mobilità piemontese” utilizzata per la segnalazione in forma scritta dal gestore, con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati.

Verrà quindi generato un codice identificativo di sedici cifre che viene comunicato alla persona segnalante da utilizzare per verificare lo stato della segnalazione e il relativo esito, nonché per integrare eventualmente quanto già segnalato anche con la allegazione di documentazione.

L'Agenzia invita i soggetti legittimati a utilizzare esclusivamente i canali appositamente istituiti, in quanto idonei ad assicurare le garanzie di riservatezza, sicurezza e tracciabilità previste dalla normativa.

Articolo - 10. Segnalazioni presentate a soggetti diversi dal gestore

Qualora una segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal RPCT, ad esempio a un dirigente, a un funzionario, a un superiore gerarchico o ad altro organo dell'Agenzia, e la persona segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing oppure tale volontà sia desumibile dal contenuto della segnalazione, il soggetto ricevente trasmette la segnalazione al RPCT entro sette giorni dal ricevimento, con modalità idonee a garantire la riservatezza, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il soggetto che riceve erroneamente una segnalazione è tenuto a non trattenerne copia, a non diffonderne il contenuto e a rispettare rigorosamente gli obblighi di riservatezza. La violazione di tali obblighi può costituire fonte di responsabilità disciplinare e delle ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

Qualora non emerga la volontà della persona segnalante di avvalersi delle tutele whistleblowing e la segnalazione non presenti gli elementi per essere qualificata come tale, essa è trasmessa, ove pertinente in relazione all'oggetto, agli uffici competenti per i seguiti di rispettiva competenza.

Il RPCT valuta, caso per caso, le modalità più idonee a garantire la riservatezza della persona segnalante, anche mediante anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati, nei limiti compatibili con le esigenze istruttorie.

Gli uffici destinatari trattano la segnalazione nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, riservatezza e sicurezza dei dati personali, utilizzando le informazioni esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione dei fatti segnalati.

Articolo - 11. Segnalazioni trasmesse a una pluralità di soggetti esterni

Quando la segnalazione è trasmessa, oltre che al RPCT, anche a una pluralità di soggetti esterni all'Agenzia, il RPCT valuta se ricorrano le condizioni della divulgazione pubblica ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, tenendo conto dell'ampiezza della diffusione e delle circostanze concrete.

A tal fine il RPCT può richiedere alla persona segnalante chiarimenti sulle modalità e sulle ragioni della diffusione.

Qualora non ricorrano le condizioni per qualificare la comunicazione come divulgazione pubblica tutelata, la segnalazione è trattata, nei limiti applicabili, come segnalazione ordinaria o come elemento conoscitivo, ferma restando la tutela della riservatezza nei limiti consentiti.

Articolo - 12. Gestione delle segnalazioni: avviso, esame preliminare, istruttoria e riscontro

Per le segnalazioni trasmesse tramite la piattaforma informatica, la stessa rilascia automaticamente una ricevuta di avvenuta trasmissione, contenente il codice identificativo della segnalazione.

Per le segnalazioni rese oralmente e documentate mediante verbale, viene rilasciata la ricevuta di avvenuta ricezione all'atto del riversamento del verbale nella piattaforma informatica.

Resta fermo che il RPCT provvede a rilasciare l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di presentazione della segnalazione, avvalendosi della piattaforma informatica o degli altri canali di comunicazione disponibili, attraverso un riscontro alla persona segnalante.

L'avviso di ricevimento ha carattere esclusivamente informativo e non implica alcuna valutazione di ammissibilità o fondatezza della segnalazione.

Il RPCT procede all'esame preliminare della segnalazione entro tempistiche ragionevoli, verificando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal d.lgs. n. 24/2023 e dalla presente procedura.

Nell'esame preliminare il RPCT valuta, in particolare, se la segnalazione: è stata presentata da un soggetto legittimato; riguarda violazioni rientranti nell'ambito del d.lgs. n. 24/2023; è riconducibile al contesto lavorativo dell'Agenzia; è effettuata nell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione; contiene

elementi sufficienti a consentire una verifica; non consiste in una doglianza di carattere esclusivamente personale.

Il RPCT può richiedere alla persona segnalante chiarimenti, integrazioni o documenti ulteriori tramite la piattaforma o il canale utilizzato.

Qualora la segnalazione risulti manifestamente infondata, generica, non circostanziata, estranea all'ambito applicativo del d.lgs. n. 24/2023 o non integrata nonostante la richiesta di chiarimenti, il RPCT ne dispone l'archiviazione motivata oppure, ove ne ricorrano i presupposti, la trasmette agli uffici competenti come segnalazione ordinaria, previa eliminazione degli elementi non necessari e nel rispetto della riservatezza.

Quando la segnalazione è ammissibile, il RPCT svolge l'istruttoria necessaria a verificarne la fondatezza, acquisendo documenti, informazioni e chiarimenti, anche attraverso audizioni o il coinvolgimento di strutture interne o soggetti esterni dotati di competenze specialistiche, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati e degli obblighi di riservatezza.

Il RPCT può avvalersi di personale o consulenti specificamente autorizzati, istruiti e vincolati alla riservatezza, limitatamente alle attività strettamente necessarie e senza comunicare l'identità della persona segnalante, salvo che ciò sia indispensabile e consentito dalla legge.

I soggetti coinvolti nelle attività istruttorie operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, previamente istruiti e vincolati alla riservatezza, limitatamente alle informazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività loro affidate.

Qualora, all'esito dell'istruttoria, emergano elementi di manifesta infondatezza, il RPCT dispone l'archiviazione motivata. Qualora emergano elementi di fondatezza, il RPCT trasmette gli esiti agli organi o uffici competenti per i seguiti di rispettiva competenza, quali l'Ufficio procedimenti disciplinari, l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti o altri soggetti istituzionali competenti.

Nella trasmissione agli organi o uffici competenti il RPCT omette l'identità della persona segnalante e ogni elemento da cui la stessa possa essere desunta, salvo i casi in cui la rivelazione sia consentita dalla legge e secondo le garanzie previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Il RPCT fornisce riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, dell'avvio o dello stato dell'istruttoria, dell'avvenuta trasmissione agli organi competenti o dell'esito finale, ove già disponibile.

Qualora l'istruttoria richieda tempi ulteriori, il RPCT fornisce un riscontro interlocutorio e comunica successivamente l'esito finale della procedura, nei limiti consentiti dagli obblighi di riservatezza e dalle esigenze istruttorie.

La persona segnalante può ritirare la segnalazione mediante comunicazione trasmessa attraverso il canale utilizzato. Il ritiro non preclude la prosecuzione degli accertamenti già avviati quando ricorrano interessi pubblici o obblighi di legge, anche in relazione a fatti procedibili d'ufficio.

Articolo - 13. Conflitto di interessi, assenza del gestore e continuità del canale

Il RPCT si astiene dalla gestione della segnalazione quando si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, diretto o indiretto, ovvero quando coincida con la persona segnalante, con la persona coinvolta o con una persona comunque interessata dalla segnalazione, o ricorra altra situazione idonea a comprometterne l'imparzialità.

Nei casi di conflitto di interessi del RPCT, nonché nei casi di assenza prolungata del medesimo superiore a sette giorni o di impedimento temporaneo tale da pregiudicare il rispetto dei termini procedurali, la gestione della segnalazione è assicurata dal sostituto del gestore, individuato nel Direttore generale dell'Agenzia, ove non coinvolto né in conflitto rispetto alla segnalazione.

Qualora anche il Direttore generale versi in situazione di conflitto di interessi o sia comunque coinvolto nella segnalazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con atto motivato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza, individua quale sostituto un soggetto interno o esterno dotato di autonomia, imparzialità, competenza e adeguata formazione, autorizzato al trattamento dei dati personali e vincolato alla riservatezza.

Il sostituto del gestore esercita, limitatamente alla segnalazione affidatagli e per il tempo strettamente necessario, tutte le funzioni attribuite al RPCT in qualità di gestore del canale di segnalazione, operando con le medesime garanzie di autonomia, indipendenza, riservatezza e protezione dei dati personali.

Il canale interno non è sospeso per assenza del RPCT. La continuità operativa del canale e la tempestiva presa in carico delle segnalazioni sono assicurate mediante il meccanismo di sostituzione di cui ai commi precedenti, anche nei casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi del gestore.

Il sostituto del gestore opera quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento.

Articolo - 14. Tutela della riservatezza della persona segnalante

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione o elemento, incluso il contenuto della segnalazione e la documentazione allegata, da cui tale identità possa essere desunta, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelati a persone diverse dal gestore o dai soggetti autorizzati a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso della persona segnalante, salvo i casi previsti dalla legge.

Quando, per ragioni istruttorie, sia necessario coinvolgere altri soggetti interni o esterni, il RPCT trasmette esclusivamente le informazioni strettamente necessarie, previa rimozione o oscuramento dei dati identificativi della persona segnalante e degli altri soggetti tutelati, salvo i casi in cui ciò sia impossibile e ricorrano le condizioni previste dalla normativa.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.; nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'obbligo di segreto istruttorio opera sino alla chiusura della fase istruttoria; nel procedimento disciplinare l'identità non può essere rivelata quando la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora, nel procedimento disciplinare, la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Quando la rivelazione dell'identità sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, l'Agenzia richiede il consenso espresso della persona segnalante e le comunica per iscritto le ragioni della rivelazione.

La segnalazione e la relativa documentazione sono sottratte all'accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché all'accesso civico semplice e generalizzato di cui al d.lgs. n. 33/2013.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

Articolo - 15. Tutela della riservatezza degli altri soggetti

L'Agenzia garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del facilitatore, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione e degli ulteriori soggetti cui si applicano le misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24/2023.

La riservatezza della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle garanzie previste per la persona segnalante e compatibilmente con le esigenze istruttorie e difensive.

La persona coinvolta può essere sentita, anche su propria richiesta, mediante audizione o mediante procedimento cartolare, attraverso la presentazione di osservazioni scritte e documenti, nei limiti in cui ciò non pregiudichi la riservatezza della persona segnalante e il corretto svolgimento dell'istruttoria.

Articolo - 16. Tutela da ritorsioni

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, possibili condotte ritorsive: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; demansionamento o mancata promozione; mutamento di funzioni, sede, orario o condizioni di lavoro; riduzione della retribuzione; misure disciplinari; coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo; discriminazione o trattamento sfavorevole; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di rapporti a termine;

danni reputazionali o economici; annullamento o risoluzione di contratti di fornitura; annullamento di licenze o permessi; richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici non giustificati.

La gestione delle comunicazioni di ritorsione compete ad ANAC. Qualora una comunicazione relativa a presunte ritorsioni pervenga all'Agenzia, il soggetto ricevente la trasmette ad ANAC, informandone l'interessato e adottando le cautele necessarie a garantire la riservatezza.

Articolo - 17. Limitazioni di responsabilità

Nei casi e alle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023, la persona che segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica non incorre in responsabilità penale, civile o amministrativa per la rivelazione o diffusione di informazioni coperte da determinati obblighi di segretezza, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la stessa sia necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, denuncia o divulgazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Le limitazioni di responsabilità riguardano, nei limiti previsti dalla normativa, la rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale, dei segreti scientifici e industriali, la violazione del dovere di fedeltà e le violazioni in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali e reputazione della persona coinvolta.

Le limitazioni non operano in relazione a condotte, atti od omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica o non strettamente necessari a rivelare la violazione.

Articolo - 18. Condizioni per la perdita delle tutele

Le misure di protezione non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, ovvero la responsabilità civile della medesima persona, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali casi è altresì irrogata una sanzione disciplinare, ove applicabile, secondo quanto previsto dalla normativa, dal contratto collettivo e dal Codice di comportamento dell'Agenzia.

Articolo - 19. Trattamento dei dati personali

L'Agenzia della Mobilità Piemontese è titolare del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della presente procedura.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003, del d.lgs. n. 24/2023 e delle indicazioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'ANAC.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, per le sole finalità di ricezione, gestione e seguito delle segnalazioni, nel rispetto dei principi di minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza, protezione fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita.

I dati personali manifestamente non utili alla trattazione della specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

L'Agenzia autorizza al trattamento dei dati personali esclusivamente i soggetti che, in base alla presente procedura, sono competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, fornendo agli stessi specifiche istruzioni e adeguata formazione.

L'Agenzia assicura l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento e svolge, ove richiesto in ragione delle caratteristiche del canale e dei trattamenti effettuati, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

L'informativa sul trattamento dei dati personali relativa alle segnalazioni whistleblowing è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, nella sezione dedicata.

I soggetti coinvolti nelle attività di ricezione e gestione delle segnalazioni sono espressamente autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e operano sulla base di istruzioni documentate del titolare del trattamento.

Articolo - 20. Conservazione della documentazione e cancellazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo esigenze di conservazione connesse a procedimenti giudiziari, contabili, disciplinari o ad altri obblighi di legge.

Decorso il termine di conservazione, la segnalazione e la documentazione connessa sono cancellate o anonimizzate, secondo modalità idonee a impedire l'identificazione della persona segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Gli atti relativi a procedimenti avviati a seguito della segnalazione, quali procedimenti disciplinari, comunicazioni ad Autorità competenti o altri atti consequenziali, sono conservati secondo i termini propri di ciascun procedimento e secondo il sistema di gestione documentale dell'Agenzia, evitando, ove non necessario, riferimenti puntuali all'identità della persona segnalante.

Articolo - 21. Formazione, informazione e consultazione sindacale

L'Agenzia assicura adeguata informazione ai soggetti legittimati a effettuare segnalazioni circa l'esistenza del canale interno, le modalità di utilizzo, le condizioni per ricorrere al canale esterno, alla divulgazione pubblica e alla denuncia, nonché le misure di protezione previste dalla normativa.

	Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing	13
---	--	-----------

L'Agenzia promuove iniziative formative rivolte al RPCT, al sostituto del gestore, agli eventuali soggetti autorizzati al supporto istruttorio e al personale, con particolare riferimento alla disciplina del d.lgs. n. 24/2023, alla tutela della riservatezza, alla protezione dei dati personali, al divieto di ritorsione e ai doveri di comportamento.

L'adozione e gli aggiornamenti sostanziali della presente procedura sono preceduti dalla consultazione delle rappresentanze o organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 24/2023 e dalle indicazioni ANAC.

Articolo - 22. Monitoraggio e aggiornamento della procedura

Il RPCT monitora il funzionamento del canale interno e della presente procedura, anche ai fini dell'aggiornamento della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, mediante informazioni aggregate e anonimizzate, prive di riferimenti idonei a identificare le persone segnalanti, le persone coinvolte e gli altri soggetti tutelati.

La presente procedura è aggiornata in caso di modifiche normative o regolatorie, di indicazioni dell'ANAC o del Garante per la protezione dei dati personali, di mutamenti organizzativi dell'Agenzia o di criticità emerse in sede applicativa.

La presente procedura sostituisce ogni precedente disciplina interna incompatibile in materia di ricezione e gestione delle segnalazioni whistleblowing.